


	MANUALE 231 MODELLO DI CONTROLLO E GESTIONE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO <i>D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231</i>	AREA COMPLIANCE
		Pag 1

COMPLIANCE



MANUALE

SISTEMA ASSICURAZIONE RISCHI REATO DELLA
SOCIETÀ "Sciuker Frames S.p.A."
VIA FRATTE- 83020 CONTRADA (AV)

Redatto in conformità alla norma
 D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

Emissione:1

Revisione 0

Redatto da	Data emissione	Emissione 1 Rev.0
------------	----------------	----------------------



Elenco distribuzione ed approvazioni

COPIA N°	DESTINATARIO
1	DIREZIONE
2	ORGANISMO DI VALIDAZIONE
3	INAIL

	Redazione	Verifica	Approvazione
Responsabile Funzione	Responsabile Affari Legali	Organismo di Vigilanza	Direzione
Firma			
Data emissione			
Data ultima Revisione			
Copia n°	1 2 3		

CONTROLLATA

COPIA NON CONTROLLATA

RIFERIMENTI	DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO	VERIFICA	APPROVAZIONE

**SCIUKER
FRAMES**

**Il Decreto legislativo
8 giugno 2001 n.231**

PARTE GENERALE

*MODELLO DI CONTROLLO E
GESTIONE PER LA
MITIGAZIONE DEL RISCHIO*



1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, Fondazioni, associazioni

Una premessa essenziale:

Mutuando un principio economico classico, anche i controlli - quando sono orientati a gestire lo stesso rischio - hanno un beneficio marginale decrescente.

Il sovradimensionamento dei controlli non porta generalmente ad un beneficio complessivo superiore ad un adeguato disegno organizzativo, ma porta probabilmente ad un peggioramento del costo complessivo e all'inevitabile irrigidimento delle attività e ad una dissolvenza della capacità di controllo.

Fatta questa doverosa premessa che guiderà il presente lavoro per evitare appesantimenti che sarebbero direttamente proporzionali solo al numero delle pagine, ma inversamente proporzionale all'efficacia che si prefigge, di seguito illustriamo i principi cardine del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, che introduce la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società, delle fondazioni e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito il "Decreto"), ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia. In particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche (di seguito denominate Enti), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente i reati e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tali reati siano stati compiuti.

Il decreto legislativo 231/2001 (in gazz. uff., 19 giugno, n. 140) è costituito da 85 Articoli suddivisi in Capi e Sezioni. il primo capo rubricato “responsabilità amministrativa dell’Ente”; il secondo capo rubricato “Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell’Ente”; il terzo “Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative.

Come si è detto istituisce la responsabilità penale dell’Ente e dei suoi Amministratori per i reati, anche involontari, posti in essere nell’interesse o a vantaggio dell’Ente

Tuttavia l’Ente non risponde se prova che (Art.6 del d.lgs.231/01):

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati;
- b) é stato nominato un organismo di vigilanza (OdV) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento
- c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

I punti chiave del Decreto riguardano:

a) L’individuazione delle persone che, commettendo un reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente, ne possono determinare la responsabilità. In particolare possono essere:

1. persone fisiche che rivestono posizione di vertice (“apicali”) (rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente o di altra unità organizzativa o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo);
2. persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei oggetti sopraindicati.

b) La tipologia dei reati previsti che riguarda:

- i) reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione,

- ii) reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo, introdotti nella disciplina dalla legge 406/2001, art. 6, che ha inserito nel D. Lgs 231/2001 l'art. 25-bis,
- iii) reati in materia societaria introdotti nella disciplina dal D.Lgs 61/2002, che ha inserito nel D. Lgs 231/2001 l'art. 25-ter,
- iv) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine de-mocratico introdotti nella disciplina dalla Legge 7/2003, che ha inserito nel D.Lgs 231/2001 l'art. 25-quater,
- v) delitti in tema di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, di tratta di persone e di acquisto e alienazione di schiavi introdotti nella disciplina con legge 228/2003, che ha inserito nel D.Lgs 231/2001 l'art. 25-quinquies,
- vi) i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato indicati all'art. 9 della Legge 18 Aprile 2005 n°62 (Legge Comunitaria 2004) che a sua volta recepisce la direttiva 2006/6/CE – previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n°58 – sono recepiti dal Legislatore nazionale attraverso l'art. 25 sexies del D.lgs. 231/01,
- vii) reati transnazionali in materia di associazioni criminose, ri-ciclaggio, traffico di migranti, intralcio alla giustizia (Legge n. 46/2006),
- viii) reati contro l'incolumità fisica, con particolare riferimento all'integrità sessuale femminile (art. 583-bis c.p.).

Inoltre sono stati nel tempo ulteriormente aggiunti:

- Reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

La Legge n. 262 del 2005, oltre a modificare alcune delle norme previste dall'art. 25-ter in tema di reati societari e a raddoppiare l'importo delle sanzioni pecuniarie previste dal medesimo art. 25-ter, ha altresì previsto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione al reato di: omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

- ***Reati di lesioni gravi o gravissime ovvero di omicidio colposo commessi con violazione delle norme antinfortunistiche.***

La Legge 123/07, in vigore dal 25 agosto 2007, con l'art. 9 ha esteso il campo di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, (Articolo 25 septies del D. Lgs. 231/01) ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (ai sensi dell'art. 583 del codice penale) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro.

- ***Reati Ambientali - Art. 25 undecies.***

La legge 22 maggio 2015, n. 68 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", ha modificato in maniera significativa il D. Lgs 152/2006 (ad esempio dedicando un'intera sezione alla disciplina sanzionatoria), ed ha introdotto nel codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI bis rubricato "dei delitti contro l'ambiente", con conseguente modificazione e integrazione dell'art. 25 undecies del D. Lgs. 231/01. La nuova legge è entrata in vigore in data 29 maggio 2015 e non prevede alcun regime transitorio

- ***Impiego di cittadini da paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25- duodecies del D.Lgs. 231/01).***

Con pubblicazione del D.Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012), è stato ampliato il catalogo dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01: l'art. 25-duodecies prevede come nuovo reato presupposto "L'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

- ***Reato di Riciclaggio e di Auto Riciclaggio (Artt. 648 bis e ter c.p.)***

È stato introdotto con l'art. 3 della L. 186/2014 l'art. 648-ter-1 c.p., cosiddetto "Autoriciclaggio", oltre che una modifica all'art. 25-octies del DLgs 231/01, che terrà adesso in considerazione anche questo nuovo reato (in vigore dal 01/01/15).

- ***Reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Artt. 603 bis c.p.)***

reato, che punisce sia gli intermediari che i datori di lavoro, ha inserito il reato nell'art. 25 *quinquies*, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, ampliando la categoria dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti

REATI PREVISTI IN SEDE DI EMANAZIONE		
	D. Lgs. 231/01 Artt. 24 e 25	Reati contro la PA nella gestione dei finanziamenti pubblici (art.24). Malversazione a danno dello Stato, Indebita percezione di erogazioni, Truffa ai danni della PA, Frode informatica in danno della PA Reati nei rapporti con la PA (art.25). Concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, ecc.
2001	Art. 25bis	Reati nella gestione di monete e altri valori "pubblici" (Art.25 bis); Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato di monete false w Alterazione di monete, ecc.
2002	Art. 25ter	Reati societari (Art.25 ter) False comunicazioni sociali, Falso in prospetto;Impedito controllo; Operazioni in pregiudizio dei creditori, illecita influenza sull'assemblea; Aggiotaggio; Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, ecc.
2003	Art. 25quater	Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e di finanziamento al terrorismo (Art. 24 quater.
	Art. 25quinquies	Reati contro la personalità individuale (Art.25 quinquies. Riduzione o mantenimento in schiavitù; Tratta di persone; acquisto o alienazione di schiavi
2005	Art. 25sexsies	Reati di abuso di mercato (Art.25 sexsies Abuso di informazioni privilegiate, Manipolazione del mercato; ecc.
2006	L. 146/2006	Reati transazionali (L. 146/2006 Riciclaggio, Associazione a delinquere, ecc.
2007	Art.25 septies (L. 123/07	Reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Art.25 septies Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime colpose
	Art.25 octies	Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita (Art.25 octies
2008	Art.24 bis	Reati informatici (Art. 24 bis) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati
2009	Art.24 ter	Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter)
	Art.25 bis-1 (L. 99/09, art.15)	Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25 bis)
	Art.25 novies (L.23/07/09)	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies
	Art.25 decies L116/09 art.4	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Art.25 decies)
2011	Art.25 undecies (d.lgs. 121/2011)	Reati ambientali (Art. 25 undecies)
2012	Art.25 duodecies (d.lgs. 109/12)	Impiego di cittadini da Paesi terzi con soggiorno irregolare (Art.25 duodecies)
2014	Art.25 octies (L.186/2014 art.3	Riciclaggio e Auto Riciclaggio (Artt.648 bis e ter c.p.)
2016	Art.25 quinquies co.1 l.a	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art.603 bis cp)

2 Flusso Operativo Dell'azione Penale

Di seguito si indica l'iter che può dar luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al D. Lgs. 231/01 ovvero al beneficio dell'esimente.

Tutto prende avvio con il sospetto che un reato sia stato commesso e quindi con l'avvio obbligatorio dell'azione penale



3 Conseguenze per l'Ente in caso di mancata adozione ovvero efficace attuazione del Modello Organizzativo 231

Le sanzioni previste per la mancata applicazione del d.lgs. 231/01, sia a carico dell'Ente che a carico personalmente degli Amministratori, sono molto gravi.

Si tratta di sanzioni che si applicano già in fase di avvio dell'indagine e quindi in assenza di un reato già accertato (Sanzioni pecuniarie, Interdizione dall'attività, Sospensione o perdita autorizzazioni o accreditamenti, Revoca finanziamenti, Confisca patrimonio).

Più precisamente:

- i. Iscrizione dell'ente nel Registri degli indagati
Iscrizione degli Amministratori ed, eventualmente, delle Figure Apicali nel Registro degli indagati
- ii. Coinvolgimento del patrimonio dell'Ente e conseguenti danni rilevanti per i soci, dipendenti, banche, fornitori, compagnie di assicurazioni, ecc.
- i. Coinvolgimento del patrimonio dell'Amministratore sia per sanzioni pecuniarie dirette (fino a 1,5 Ml/euro) sia per effetto dell'obbligo personale al risarcimento del danno cagionato (per non aver adottato il Modello231) ai soci, dipendenti, banche, fornitori, compagnie di assicurazioni, ecc.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente in via cautelare quando sussistono gravi indizi per ritenere l'esistenza della responsabilità dell'Ente nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45). Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale.

L'inosservanza delle sanzioni interdittive costituisce un reato autonomo previsto dal Decreto come fonte di possibile responsabilità amministrativa dell'Ente (art. 23).

Le sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti, sono determinate attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile

fra un minimo di Euro 516,44 ed un massimo di Euro 3.098,74 (così come modificate dalla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005). Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 del Decreto).

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, che può avere ad oggetto anche beni o altre utilità dei valori equivalenti, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.

Di seguito tabelle di sintesi sulle conseguenze maggiormente rilevanti sia con riferimento agli amministratori che con riferimento all'Ente

Effetti in capo agli Amministratori

Sul piano penale

Estensione della Responsabilità Penale e iscrizione nel Registro degli Indagati

Sul piano patrimoniale (le sanzioni sono cumulabili)

Sanzioni pecuniarie fino ad euro 1.500.000

Risarcimento dei danni subiti dai soci, banche, fornitori, compagnie di assicurazione, finanziarie per effetto delle sanzioni applicate all'Ente
(Trib. Appello Milano Sentenza 1774/08)

Effetti in capo all'Ente

Sul piano penale

Estensione della Responsabilità Penale e iscrizione nel Registro degli Indagati

Sul piano patrimoniale (le sanzioni sono cumulabili)

Sanzioni pecuniarie fino ad euro 1.500.000

Sequestro per equivalente

Esclusione o revoca di finanziamenti, contributi o agevolazioni

Possibile confisca del patrimonio

Ulteriori sanzioni impeditive (le sanzioni sono cumulabili)


Interdizione dall'esercizio dell'attività

Divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione

Così definiti i ccdd “reati presupposto” e cioè quei reati che comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01 nonché le principali sanzioni previste occorre precisare che dette sanzioni sono applicabili dal Giudice solo in presenza di due presupposti:

- Il reato deve essere stato commesso da figure apicali ovvero da soggetti sottoposti al loro controllo o alla loro direzione
- Il reato deve essere stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

1° REQUISITO



2° REQUISITO



4 Benefici per l'Ente e Amministratori in caso di adozione ed efficace attuazione del Modello Organizzativo 231

4.1 Requisiti necessari per l'applicazione dell'esimente

Come si è detto l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello 231 scongiura l'estensione dell'azione penale – e relativa applicazione delle sanzioni – nei confronti sia dell'Ente sia dei suoi Amministratori, purché siano rispettati alcuni requisiti essenziali:

- i. È stato adottato ed efficacemente attuato un *modello organizzativo* e gestionale idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi
- ii. È stato istituito un *organismo di Vigilanza esterno* e autonomo, dotato di pieni poteri di controllo
- iii. Non ci sono state omissioni o negligenze *nell'operato dell'organismo di controllo e l'attività è stata "incessante"*
- iv. Il Modello è stato costantemente *aggiornato*
- v. È stata erogata adeguata *formazione* ai dipendenti
- vi. Sono stati garantiti *i flussi informativi* tra gli organi aziendali
- vii. È stato adottato un *codice etico aziendale*
- viii. È stato adottato e formalizzato un adeguato *sistema delle deleghe*
- ix. È stata adottata una *casella di posta certificata dell'OdV* sia per le comunicazioni con gli Organi aziendali sia per consentire ai dipendenti di segnalare, con garanzia dell'anonimato, eventuali situazioni ritenute sensibili
- x. L'OdV ha provveduto a redigere e trasmettere alla direzione *periodiche relazioni previsionali e a consuntivo* delle attività realizzate e a realizzarsi

4.2 Benefici in caso di adozione del Modello di controllo e gestione 231/01


I benefici che si determinano per effetto della adozione del Modello Organizzativo 231 sono particolarmente rilevanti sia relativamente alla riduzione dei rischi di natura sia penale che patrimoniale scaturenti dalla mancata adozione del Modello, sia in tema di sensibile miglioramento dei livelli di competitività.

PRINCIPALI BENEFICI ATTESI

GESTIONE DEL RISCHIO	<p>GARANZIA SUL RISPETTO DELLE LEGGI</p> <p>Disporre di uno strumento di gestione che declini analiticamente le norme da rispettare e consenta la rilevazione di eventuali rischi di violazione</p>	<p>PREVENIRE IL SOSPETTO DI ATTIVITA' CORRUTTIVE</p> <p>Disporre di uno strumento di gestione che consenta di dare prova del controllo dei fenomeni corruttivi che possono manifestarsi nell'ambito degli appalti</p>	<p>TUTELA RISCHI SALUTE SICUREZZA AMBIENTE</p> <p>Proteggere la società dai rischi da un mancato rispetto delle normative in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro e di natura ambientale;</p>
	<p>RIDUZIONE DELLE GARANZIE PROVVISORIE</p> <p>Ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie attraverso una sensibile riduzione delle garanzie provvisorie da rilasciare alle Stazioni Appaltanti</p>	<p>RIDUZIONE DELLE GARANZIE PROVVISORIE</p> <p>Ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie attraverso una sensibile riduzione delle garanzie provvisorie da rilasciare alle Stazioni Appaltanti</p>	<p>MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI COMPETITIVITA'</p> <p>Rispettare appieno i nuovi criteri valutativi delle offerte dettati dal Nuovo Codice Appalti, e dalle Direttive ANAC</p>
	<p>VANTAGGIO COMPETTIVO</p>		

**A) VANTAGGI IN TERMINI DI SICUREZZA E TUTELA
DELLA SOCIETA' E DEGLI ORGANI**

In particolare come si illustra sinteticamente nella tabella che segue e considerato il costante monitoraggio da parte dell'OdV sul rispetto delle norme, le tutele relative all'intero Organo di Governo non sono poche.



Ovviamente, dal punto di vista della tutela della società e dei suoi amministratori, il principale beneficio è certamente l'applicazione in favore dell'Ente (società, associazione, ecc.) della esimente e quindi della non estensione dell'azione penale e/o dell'applicazione delle sanzioni previste per la mancata adozione del Modello Organizzativo, sia nei propri confronti che nei confronti degli amministratori.

A ciò si aggiungano, sempre in relazione alla tutela dei rischi, ma con favorevoli risvolti economici, altri due importanti benefici derivanti dall'applicazione, da un lato dell'art. 30 del TU 81/08 e dall'altro degli artt. 25 e 25 del MAT INAIL

T.U. 81/08
Art. 30

Recita testualmente l'art. 30 del TU 81/08 *"i modelli di organizzazione aziendale si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo"*.

Come si vede la norma statuisce una vera e propria presunzione di conformità e quindi determina un'importantissima conseguenza in favore dell'azienda che ha adottato il modello determinando un inversione dell'onere della prova: non è più l'azienda a dover dimostrare di aver rispettato la normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro (che appunto si presume rispettata), ma il Giudice a dover dimostrare il contrario.

B) VANTAGGI IN TERMINI DI LIVELLO DI COMPETITIVITA'

Come si illustra sinteticamente nella tabella i vantaggi di cui la società può godere, a maggior ragione, ma non soltanto, se partecipa a gare sia pubbliche che private non sono pochi




C) VANTAGGI IN TERMINI ECONOMICI

Anche sul piano economico l'aver adottato il Modello 231 determina importanti risultati.


I più importanti sono:

- a. Riduzione del Premio Inail prevista dall'art. 24 del MAT Inail
- b. Riduzione cauzione in caso di partecipazione a gare
- c. Contributo Inail previsto per chi adotta sistemi volontari in tema di sicurezza (Bando ISI INAIL)
- d. Contributo dell'80% del costo da sostenersi per l'attività di formazione (Fondi Interprofessionali)

Tab. 1 - Riduzione del Premio Annuo Inail



Tab.2 - Riduzione cauzione in caso di partecipazione a gare



A questo punto, stabilite sanzioni ovvero benefici per i casi di mancata adozione ovvero adozione del Modello 231, non resta che individuare i principali soggetti interessati alla adozione del Modello Organizzativo 231

Tabella di sintesi

CHI	PERCHE'
Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evitare <u>l'avvio dell'azione penale nei loro confronti</u> in caso di commissione di reati da parte di dipendenti della società e relative sanzioni penali e patrimoniali ▪ Adempiere ad un <u>obbligo di legge</u> del quale sono responsabili (<i>Tribunale Milano 1774/08</i>)
Società o Ente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ In caso di commissione di reati, anche involontari <u>evitare l'avvio dell'azione penale nei confronti dell'Ente</u> e le pesanti <u>sanzioni pecuniarie</u> ▪ Beneficiare della <u>riduzione dal 10% al 25% dei premi INAIL</u> (Art.24 del MAT) ▪ Beneficiare di una <u>presunzione di rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro</u> (Art. 30 del T.U. 81/08)
Soci	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Tutelare il patrimonio dell'Ente</u> e conseguentemente il valore della propria partecipazione
Sindaci	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hanno l'obbligo di <u>vigilare sul rispetto della legge</u> da parte dell'amministratore sollecitandolo all'adozione del Modello 231 (<i>Tribunale Milano 1774/08</i>)
Banche	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Corrono il rischio di veder svanire <u>il sistema garantista</u> in base al quale hanno concesso affidamenti sulla base di un miglioramento del rating

5 **Obbligatorietà del Modello 231 e** **Condanna dell'Amministratore inadempiente**

La questione che si pone è se deve considerarsi obbligatoria o facoltativa l'adozione del Modello 231 da parte degli Amministratori di società

A far luce sono intervenute due importanti sentenze.

A) *La prima è stata emessa dal Tribunale di Milano: Sentenza n.1774/08.*

La Sentenza, ha chiarito ogni dubbio, condannando al risarcimento del danno gli Amministratori di un'azienda per non aver sollecitato il Consiglio di Amministrazione ad attuare i modelli organizzativi di cui al D.Lgs. 231/01, così violando l'obbligo di vigilanza generica e specifica di cui all'art. 2392 c.c.

Il Tribunale ha così ragionato:

Prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto societario (2003)

la diligenza richiesta agli amministratori nell'adempimento delle proprie funzioni era quella del mandatario, cioè semplicemente quella del buon padre di famiglia.

Dopo l'entrata in vigore della riforma del diritto societario (riforma 2003).

la diligenza richiesta agli amministratori viene fatta risalire alla natura dell'incarico (responsabilità professionale) e quindi obbliga gli amministratori a compiere scelte che siano informate e meditate ed a tutela del patrimonio aziendale.

Ne consegue che dalla lettura combinata dell'art. 6, D.lgs. 231/2001, dell'art. 9 della Legge 123/07 e dell'art. 2392 c.c. è possibile concludere che:

Gli amministratori potranno evitare la responsabilità civile per i danni causati alla società è quella penale per omesso impedimento dei reati, solo adottando ed efficacemente attuando i modelli organizzativi e di gestione previsti dal d.lgs 231/01

Qualora invece l'amministratore, malgrado l'art. 2392 c.c. non provveda all'introduzione del modello di controllo e gestione anticrimine, non ha alcuna scusante in quanto la possibilità di evitare le conseguenze dannose per la società gli è offerta dalla legge in maniera chiara- appunto mediante l'adozione del modello di cui al D.Lgs. 231/01 - né l'amministratore stesso potrà far appello alla mancata conoscenza in relazione a tale

obbligo, dovendo egli assicurare una diligenza professionale e non semplicemente quella del buon padre di famiglia.

Gli amministratori quindi, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 2392 c. c., sono chiamati a rispondere dei danni causati alla società dal loro inadempimento degli obblighi di vigilanza specifica o generica posti a loro carico.

B) I Sez. Cassazione Penale con sentenza n. 35818 del 2/9/2015

Successivamente la Suprema Corte con Sentenza 35818/2015 conferma l'obbligatorietà della adozione e attuazione del Modello Organizzativo 231.


In particolare la Suprema Corte nella citata sentenza nell'affermare che la responsabilità della società sussiste anche quando la persona fisica del dipendente cui era stato addebitato il reato presupposto è stata poi assolta per non aver commesso il fatto, precisa che la società è punita per fatto proprio, *frutto di una colpa da organizzazione*

In altri **termini la responsabilità della società non attiene al reato** (commesso o non commesso che sia) **ma alla mancata adozione di misure precauzionali astrattamente idonee a prevenire il fatto/reato.**

Se quindi la società viene condannata *non in relazione al reato*, ma puramente in relazione alla *mancata adozione di misure precauzionali astrattamente idonee a prevenirlo* e se *agli Amministratori può essere chiesto il risarcimento* dei conseguenti danni (Trib Milano sentenza 1774/08), siamo indubitabilmente di fronte ad un preciso obbligo giuridico

6 Il Sistema di Assicurazione Rischi Reato ai sensi del D.Lgs 231/01

A questo punto, considerati i requisiti e le condizioni necessarie affinché la Magistratura possa considerare l'Ente meritevole dell'applicazione dei benefici previsti dal decreto, vediamo di seguito, sia pure in sintesi, le attività ed il relativo flusso operativo necessario.



**SCIUKER
FRAMES**

**PRINCIPALI FONTI NORMATIVE E
 PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI
 IN TEMA DI MODELLO
 ORGANIZZATIVO 231/01**

**Fonti normative - Principali sentenze
 Corrispondenza tra D. Lgs. 231/01 e Codice Penale**



7. Fonti normative - Principali sentenze Corrispondenza tra D. Lgs. 231/01 e Codice Penale

A) Principali Fonti normative

*D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231 e
sue successive m.e i.*

Norme del Codice Penale

Leggi speciali e leggi di settore

B) Principali Pronunce Giurisprudenziali

**Cassazione Penale V
Sez. Sentenza n.
4667 del 30/01/2015**

**Modelli 231 non idonei e di
facciata se si realizzano
attraverso semplici
adempimenti burocratici**

La Suprema Corte si è pronunciata con esemplare chiarezza sul tema relativo alla idoneità del Modello 231/01 così statuendo:

Il giudizio di idoneità del Modello 231 deve basarsi sulla valutazione del modello concretamente attuato dall'azienda in un'ottica di adeguatezza dello stesso rispetto agli scopi che si prefigge di raggiungere. Nello specifico si è ritenuta la non idoneità del Modello di Organizzazione e Gestione in quanto l'efficacia dei meccanismi di controllo volti a prevenire i sopra citati reati "era in radice meramente apparente".

Con ciò bocciando definitivamente Modelli 231 basati su banali copia-incolla tratti da affannose ricesplorazioni sui motori di ricerca di internet.

**Cassazione Penale
IV Sez. Sentenza n.
18073 del 29/04/2015**

ThyssenKrupp SpA

Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Interesse o vantaggio della società deriva dal risparmio di costi nello specifico in tema di costi strumentali, formazione del personale, consulenza necessaria.

**Corte d'Assise del
Tribunale di Torino
(2011)**

ThyssenKrupp SpA

La Corte in data 15.4.2011, ha condannato i vertici della ThyssenKrupp S.p.A. a pesantissime sanzioni detentive, e la società ad altrettanto pesanti sanzioni pecuniarie per responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/01.

Tribunale Di Milano
Sentenza 1774/08

Obbligatorio il Modello 231.
Amministratori condannati al
risarcimento del danno per
non averlo adottato

Il Tribunale Milano ha chiarito ogni dubbio, condannando gli Amministratori di un'azienda per non aver sollecitato il Consiglio di Amministrazione ad attuare i modelli organizzativi di cui al D.Lgs. 231/01, così violando l'obbligo di vigilanza generica e specifica di cui all'art. 2392 c.c.

Fino all' entrata in vigore della riforma del diritto societario (2003) la diligenza richiesta agli amministratori nell'adempimento delle proprie funzioni era quella del mandatario, cioè semplicemente quella del buon padre di famiglia.

Dopo l'entrata in vigore della riforma del diritto societario la diligenza richiesta viene fatta risalire alla natura dell'incarico (responsabilità professionale) e obbliga gli amministratori a compiere scelte che siano informate e meditate.

Gli amministratori quindi, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 2392 c. c., sono chiamati a rispondere dei danni causati alla società dal loro inadempimento degli obblighi di vigilanza specifica o generica posti a loro carico.

Gli amministratori potranno evitare la responsabilità civile per i danni causati alla società e quella penale per omesso impedimento dei reati, solo adottando ed efficacemente attuando i modelli organizzativi e di gestione previsti dal d.lgs 231/01

Qualora invece l'amministratore, malgrado l'art. 2392 c.c. non provveda all'introduzione del modello di controllo e gestione anticrimine, non ha alcuna scusante in quanto **la possibilità di evitare le conseguenze dannose per la società gli è offerta dalla legge in maniera chiara** - appunto mediante *l'adozione del modello di cui al D.Lgs. 231/01*

Cassazione Penale
I Sez. Sentenza n.
35818 del 02//09/2015

L'assoluzione del dipendente
non mette in salvo la società

La responsabilità della società sussiste anche quando la persona fisica del dipendente cui era stato addebitato il reato presupposto è stata poi assolta per non aver commesso il fatto.

Ciò è quanto affermato dalla Corte di Cassazione prima sezione penale con sentenza n. 35818/2015.

In altri termini, anche se non è identificabile l'autore del reato, il D. Lgs. 231/2001 consente in ogni caso di procedere nei confronti della società.

L'illecito addebitabile all'ente ai sensi del D. Lgs. 231/01 non consiste in una responsabilità sussidiaria per fatto altrui. L'Ente è punito per fatto proprio dal momento che il reato presupposto ben può considerarsi espressione di una politica aziendale deviata e comunque frutto di una colpa da organizzazione.

In altri termini la responsabilità della società attiene alla mancata adozione di misure precauzionali astrattamente idonee a prevenire il fatto/reato.

**Ufficio del Giudice
per le indagini
preliminari
Dott. Guido Salvini**

Molto grave non adottare il
Modello 231 dopo avvio di
indagini

E' particolarmente grave il fatto che la omissis, anche dopo che i reati commessi dai suoi dirigenti sono divenuti di pubblico dominio non abbia dato alcuna risposta e, tornando al problema del Modello Organizzativo 231 non si sia preoccupata, nonostante i non pochi mesi trascorsi dalla scoperta dei fatti, di implementare il proprio modello organizzativo carente ed inadeguato E non avverta l'esigenza di rispettare appieno le leggi italiane.

Infatti la società è tenuta ai sensi dell'art. 17 lettera b) del decreto 231 "ad eliminare le carenze organizzative mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi"

**Procura della
Repubblica di Trani
2008**

La Procura estende il reato
alla società con divieto a
contrarre con la Pubblica
Amministrazione

Sovrintendenza Perugia e Olimpo Srl.

Reato di corruzione a carico degli impiegati legati alla Sovrintendenza di Perugia e di uno dei soci della Olimpo Srl per lavori di restauri. Oltre all'ordine di custodia cautelare in danno degli indagati, la Procura in base al D. Lgs. 231/01 ha esteso il reato alla società stessa vietandole, tra l'altro, di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Corte di Cassazione
Sentenza n. 24583
2011

Holding soggette agli
obblighi del D. Lgs. 231/01.
Responsabilità
amministrativa delle
holding per fatto commesso
dalla controllata.

Anche la capogruppo può essere chiamata a rispondere sulla base del D. Lgs. 231/01 per un reato commesso nell'ambito di una controllata. Viene per la prima volta affermato dalla Corte di Cassazione l'idoneità della holding o altre società del gruppo a rispondere ai sensi del D. Lgs. 231/01 per reati commessi nell'ambito di altre società del gruppo.

Ai fini della sussistenza della responsabilità di cui sub 1) non è sufficiente un generico riferimento al gruppo ma è necessario che il soggetto che agisce per conto della società (es.; legale rappresentante) concorra con il soggetto che commette il reato (anche un amministratore di fatto).

Spetta all'interprete ricostruire la catena delle responsabilità in caso di società facente parte di un gruppo, individuandone i presupposti, i limiti e le garanzie. A questo proposito appare di fondamentale importanza quanto affermato dalla cassazione nella sentenza in commento poiché costituisce il primo intervento volto ad individuare concretamente i requisiti necessari ai fini di una responsabilità della holding o di altre società del gruppo ex D. Lgs. 231/01.

Bisogna tuttavia considerare che la dottrina già prima di questo intervento giurisprudenziale riteneva ampiamente configurabile la responsabilità da reato ex d.lgs. n. 231/01 della holding societaria.

La Guardia di Finanza con la Circolare n. 83607/2012 così si esprime: "Il legislatore, nel solco dell'impostazione generale utilizzata per individuare i destinatari dei precetti contenuti nel D. Lgs. n. 231/2001, non individua espressamente tra i destinatari della responsabilità penale-amministrativa il "gruppo societario",

Si tratta di un fenomeno, quello dei gruppi societari, di natura essenzialmente economica, cui, a seguito della riforma operata con il D. Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003, è stata riconosciuta anche un'autonomia giuridica. Infatti, con l'introduzione degli articoli dal 2497 al 2497-septies c.c. è stata disciplinata la materia delle società soggette alla direzione e coordinamento altrui. In particolare, l'art. 2497-sexies c.c.6 identifica, in via presuntiva, il soggetto titolare dell'attività direzionale in quello che esercita il controllo sulle altre componenti del gruppo: l'attività di direzione e coordinamento deve essere esercitata effettivamente, non essendo sufficiente la mera disponibilità dei voti necessari per l'esercizio del controllo

GIP Tribunale Milano
Ordinanza 9
novembre 2004

Dott.ssa Secchi

Vademecum sui requisiti di
validità ed efficacia del
Modello 231

L'Ordinanza esamina l'idoneità di Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex artt 6 e 7 d.lg. 231/2001.

Le indicazioni desumibili dall'ordinanza sono le seguenti:

1. Il Modello deve essere adottato partendo da una mappatura dei rischi di reato specifica ed esaustiva e non meramente descrittiva o ripetitiva del dettato normativo.
2. Il Modello deve prevedere che i componenti dell'organo di vigilanza posseggano capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale
3. Il Modello deve prevedere quale causa di ineleggibilità a componente dell'ODV la sentenza di condanna (o di patteggiamento) non irrevocabile.
4. Il Modello deve differenziare tra formazione rivolta ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, all'organo di vigilanza ed ai preposti al controllo interno.
5. Il Modello deve prevedere il contenuto dei corsi di formazione, la loro frequenza, l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi, controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi.
6. Il Modello deve prevedere espressamente la comminazione di sanzione disciplinare nei confronti degli amministratori, direttori generali e compliance officers che per negligenza ovvero imperizia non abbiano saputo individuare, e conseguentemente eliminare, violazioni del modello e, nei casi più gravi, perpetrazione di reati.
7. Il Modello deve prevedere sistematiche procedure di ricerca ed identificazione dei rischi quando sussistano circostanze particolari (es. emersione di precedenti violazioni, elevato turn-over del personale).
8. Il Modello deve prevedere controlli di routine e controlli a sorpresa – comunque periodici – nei confronti delle attività aziendali sensibili.
9. Il Modello deve prevedere e disciplinare un obbligo per i dipendenti, i direttori, gli amministratori della società di referire all'OdV notizie rilevanti e relative alla vita dell'ente, a violazioni del modello o alla consumazione di reati. In particolare deve fornire concrete indicazioni sulle modalità attraverso le quali coloro che vengano a conoscenza di comportamenti illeciti possano riferire all'organo di vigilanza
10. Il Modello deve contenere protocolli e procedure specifici e concreti.

C) Corrispondenze tra la norma D. Lgs. 231/01 e successive modificazioni ed integrazioni ed il codice penale.

Riferimenti della norma D. Lgs. 231/01	Procedure collegate	Schede Riscontro
<p>La tipologia dei reati:</p> <p>Art 24 D. Lgs. 231/01 (Reati di frode in danno di enti pubblici)</p> <ul style="list-style-type: none"> - malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.) - indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.) - truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art.640, 2° comma, n.1 c.p.) - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640, bis) - frode informatica (art.640 ter c.p.) <p>Art 24 bis D. Lgs. 231/01 (Reati informatici)</p> <ul style="list-style-type: none"> - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.) - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.) - installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art.617 quinquies c.p.) - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art.635, bis c.p.) - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art.635 ter c.p.) - danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.) - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.) - documenti informatici (art. 491 bis c.p. - falsità) - frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.640 quinquies c.p.) <p>Art 25 D. Lgs. 231/01 (Reati contro la pubblica amministrazione)</p> <ul style="list-style-type: none"> - concussione (art. 317 c.p.) aggravate (art. 319 bis c.p.); - corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.); - corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art.319 c.p.); - corruzione in atti giudiziari (art.319 ter c.p.) - corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art.320 c.p.) - corruzione, pene per il corruttore (art. 321 c.p.); - istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); - peculato, concussione ed istigazione alla corruzione di membri degli Organi della Comunità Europea e di funzionari della Comunità Europea e degli Stati esteri (art.322 bis c.p.); 		

Art 25 bis D. Lgs. 231/01 (Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo)

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art.455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art.457 c.p.);
- falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art.459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o valori di bollo (art.460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrana o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o di carta filigranata (art.461 c.p.)
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art.464, co.1 e 2 c.p.);

Art 25 ter D. Lgs. 231/01 (Reati societari)

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (art.2622 c.c.);
- falsità nella relazione o nelle comunicazioni delle società di revisione (art.2624 c.c.);
- impedito controllo (art.2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art.2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della controllante (art.2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art.2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art.2629 bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art.2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Stacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);

Art 25 quater D. Lgs. 231/01 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali)

- La norma fa riferimento ad una serie indeterminata di fattispecie contenute sia all'interno del codice penale, che in leggi speciali. Esse sono caratterizzate tutte dalla finalità di terrorismo o, appunto, di eversione dell'ordinamento democratico

Art 25 quater 1 D. Lgs. 231/01 (Delitti contro la persona)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.);

Art 25 quinquies D. Lgs. 231/01 (Delitti contro la personalità individuale)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art.600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p. – introdotto con la L. 38/2006);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art.600 quinquies);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);

Art 25 sexies D. Lgs. 231/01 (Abusi di mercato)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 58/98);
- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 58/98);

Art 25 septies D. Lgs. 231/01 (Delitti in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)

- L'art.9 della Legge 123/07 ha introdotto la responsabilità amministrativa dell'Ente nel caso di delitti commessi esclusivamente con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. In particolare:
- Omicidio colposo (art. 589 co.2 c.p.);
- Lesioni colpose gravi o gravissime (art.590 co.3 c.p.);

Art 25 octies D. Lgs. 231/01 (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art.648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);

Art. 24 Ter – Associazione a delinquere e Reati transnazionali

Oltre ai reati sin qui considerati, richiamati da disposizioni contenute all'interno del Decreto, la Legge 16 marzo 2006 n. 146 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione ed ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001 (di seguito "Convenzione", così introducendo nuove fattispecie che possono generare responsabilità dell'Ente.

La Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transazionale in maniera più efficace. A tale fine richiedeva che ogni Stato parte della Convenzione adottasse le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità degli enti e delle società per i fatti di reato indicato nella Convenzione stessa.

All'art.10 della legge sopramenzionata, lo Stato italiano ha previsto l'estensione della disciplina del D. Lgs. 231/01 in riferimento ad alcuni reati, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, ossia ove il reato possa considerarsi transazionale.

Ai sensi dell'art.3 della legge 146/2006, si considera reato transazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un "altro Stato";

Per "gruppo criminale organizzato", ai sensi della Convenzione, si intende un "gruppo strutturato esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più Reati gravi o Reati stabiliti dalla Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale"

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art.10 della legge n.146/2006 annovera le fattispecie di seguito indicate:

Reati di associazione

- associazione per delinquere (art.416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. n.43 del 1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art.74 del Testo Unico di cui al D.P.R. n.309 del 1990);

Reati concernenti il riciclaggio

- riciclaggio (art.64 bis c.p.) - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);

Reati concernenti il traffico di migranti

- traffico di migranti (art.12 comma 3, 3bis, 3 ter e 5 del testo Unico di cui al D. lgs n. 286 del 1998);

Reati di intralcio alla giustizia

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art.377 bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Alla commissione dei reati sopra elencati, qualora gli stessi abbiano carattere transazionale ai sensi dell'art.3 della legge n. 146/2006 e qualora ricorrano i presupposti previsti dal D. Lgs..231/2001, è prevista in conseguenza l'applicazione all'ente di sanzioni sia pecuniarie sia interdittive (ad eccezione dei reati di intralcio alla giustizia per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria);

Art. 25 novies D. Lgs. 231/01


Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

<p>art. 25 decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</p> <p>Reati ambientali (Art. 25- undecies) E' stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 328 del 6.12.2008 la Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell'ambiente. "Entro il 26 dicembre 2010 gli Stati membri adotteranno le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva". L'art.6 comma 1 della direttiva é dedicato alla responsabilità delle persone giuridiche e prevede che esse possano essere dichiarate responsabili dei Reati di cui agli artt. 3 (infrazioni) e 4 (favoreggiamento e istigazione ad un reato) quando siano stati commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alle stesse, individualmente o in quanto parte di un organo della stessa, in virtù del potere di rappresentanza della persona giuridica o del potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica. L comma secondo dell'art.6 prevede che le persone giuridiche possono essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di un soggetto di cui al comma precedente abbia reso possibile la commissione di un reato di cui agli artt. 3 e 4 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità. L'articolo 7 infine prevede l'adozione di misure necessarie affinché le persone giuridiche dichiarate responsabili di un reato ai sensi dell'art.6 siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Per tali reati, pertanto, occorrerà attendere la legge di attuazione al fine di predisporre un'opportuna mappatura dei rischi ed individuazione dei relativi protocolli atti a prevenirli.</p> <p>Reati per impiego di cittadini da paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25- duodecies) Il legislatore con D. Lgs. N. 109 del 16 luglio 2012 rubricato " Attuazione della direttiva 2009/52 CE che introduce norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", ha introdotto nel corpo del D Lgs. 231/01 l'art. 25-duodecies rubricato " Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).</p>		
Artt da 9 a 23 Sanzioni in generale		
Artt 6 e 7 Esimenti		
Art. 6 co.1 lett b Organismo di Vigilanza		
Art. 6 co.2 lett d informativa all' OR.VI.		
Art.6 co.2 lett e Sistema disciplinare e misure in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del modello		
Art.6 co.2 lett a individuazione delle attività a rischio		
Artt.5 e 6 Soggetti responsabili e responsabilità dell'Ente		
Linee Guida Confindustria		
GIP Trib Milano 17 novembre 2009		
GIP di Milano, dott.ssa Secchi, ordinanza 9 novembre 2004 - Formazione		

**SCIUKER
FRAMES**

IL MANUALE 231

Struttura e Regole



8 Organizzazione del Manuale

8.1 Sezioni, Parti, Capitoli, Paragrafi

Il Manuale è organizzato per sezioni o parti indipendenti, ed ogni parte tratta l'argomento specificato nell'indice.

Ciascuna parte può, a sua volta, essere organizzata in capitoli indipendenti.

Nell'ambito di ciascun capitolo è prevista la suddivisione in paragrafi.

La numerazione dei singoli elementi avviene secondo il seguente schema:

Sezione/Parte	X.
Capitolo	X.Y
Paragrafo	X.Y.Z

Le procedure sono classificate con un Codice costituito da

P= Procedura

Numero= Numerazione progressiva della procedura

Secondo numero= Numero progressivo attribuito a procedure della stessa natura

Esempio: P1.1

P1.2

La modulistica o scheda operativa

8.2 Struttura del Manuale

Questo Manuale Legalità è suddiviso in Sezioni numerate in maniera progressiva.

Nella tabella "Riferimenti" sono riportati i riferimenti delle norme di cui si è tenuto conto, le sezioni del Manuale Legalità in cui sono trattati e le procedure operative collegate.

Nella tabella riassuntiva iniziale sono riportate le descrizioni delle revisioni del Manuale Legalità.

8.3 Revisioni

Questo Manuale Legalità:

- È stato redatto dal Responsabile Ufficio Affari Legali con la partecipazione di professionisti esterni.
- Sarà approvato dall'Organo di Governo

Il Responsabile Ufficio Affari Legali è l'unica funzione autorizzata ad apportare modifiche o aggiornamenti. La gestione del manuale, e, quindi, gli ampliamenti, le revisioni e le modifiche sono di esclusiva competenza del Responsabile Ufficio Affari Legali, che ha anche la responsabilità della distribuzione del documento.

L'elenco di distribuzione contiene le seguenti informazioni:

- numero della copia
- funzione interna o nome / ragione sociale del destinatario.

Qualora il MOG231, con la revisione, subisca modifiche sostanziali e profonde si provvederà alla emissione di una nuova edizione dello stesso. Se il numero di revisione dovesse superare il numero di 10 per edizione si provvederà alla emissione della nuova edizione.

Ogni qual volta si provvederà alla emissione di una nuova edizione si provvederà a:

- ritirare tutte le copie controllate già distribuite e distruggerle;
- aggiornare la lista di distribuzione;
- distribuire la copia aggiornata.

8.4 Distribuzione

La distribuzione controllata di questo **Modello Organizzativo 231** è gestita dal Responsabile Interno del MOG231 (Responsabile Assicurazione Rischio Reato), mediante un'apposita Lista di Distribuzione del **Modello Organizzativo 231** posta nella prima pagina, che permette di essere sempre a conoscenza delle copie distribuite e dei relativi destinatari. Inoltre consente di assicurare che i destinatari dispongano sempre di copie aggiornate all'ultima revisione.

La distribuzione non controllata ha solo scopo informativo, non è registrata e non è soggetta al procedimento di aggiornamento in caso di revisione.

Sul frontespizio di questo **Modello Organizzativo 231** è indicato se si tratta di una copia in Distribuzione Controllata o Non Controllata.

8.5 Glossario

Nel presente documento e nei relativi allegati le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:

D. LGS. 231/01 O DECRETO: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art.11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

ENTE O SOCIETA’: Il soggetto titolare del modello

MODELLO: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell’Ente che raccoglie l’insieme di processi e regole comportamentali che indirizzano lo svolgimento delle attività dell’Ente stesso in conformità alla legge che ha istituito la Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche (D.Lgs. 231/2001).

SARR: Sistema Assicurazione Rischio Reato. E’ l’insieme dei modelli, procedure, modulistica, manuale, metodologia di controllo e di miglioramento ed in genere di tutte i sottosistemi che concorrono insieme, per così dire, dissolvendosi e consentendo l’emersione del sistema unico SARR.

RESPONSABILE LEGALITA’: E’ la persona, interna all’Ente, che per delega della Direzione, da un lato assume il ruolo di controllore interno in ordine al rispetto del Modello e delle procedure e dall’altro collabora ed assiste l’OR.VI. nelle proprie attività di verifica e proposta.

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

CODICE ETICO: documento contenente i principi generali di comportamento a cui i destinatari devono attenersi anche con riferimento alle attività di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato.

LINEE GUIDA: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, diramate dalle associazioni di categoria considerate ai fini della predisposizione del presente documento.

ORGANISMO DI VIGILANZA “OdV” O “OR.VI.”: Organismo previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché sull’aggiornamento dello stesso.

ORGANI SOCIALI: il Consiglio di Amministrazione; Amministratore Unico; il Collegio Sindacale e qualsivoglia Organo di Governo o di Controllo.

ATTIVITA’ A RISCHIO REATO: operazione o atto che espone l’Ente al rischio di commissione di uno dei Reati contemplati dal Decreto.

DESCRIZIONE E ARTICOLAZIONE DEL MODELLO: il presente documento “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

DESTINATARI: Amministratori, Dipendenti, *Outsorcer* ed altri soggetti con cui l’Ente entri in contatto nello svolgimento di relazioni d’affari.

DIPENDENTI O PERSONALE: tutti i soggetti che intrattengono con l’Ente un rapporto di lavoro, ivi inclusi i lavoratori interinali, i collaboratori, gli “stagiaires”, i dirigenti e in generale tutti coloro che operano per la Società.

PA: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio. Nell’ambito dei pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio sono ricompresi anche gli amministratori, i dirigenti ed i funzionari di società di diritto privato che svolgono un pubblico servizio.

PROCESSO SENSIBILE: processo nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati; trattasi dei processi nelle cui fasi, sottofasi o attività si potrebbero in linea di principio configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati, anche in via strumentale alla concreta realizzazione della fattispecie di reato.

PROTOCOLLO: insieme delle procedure aziendali atte a disciplinare uno specifico processo.

REATI O REATI PRESUPPOSTO: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 e sue successive modificazioni ed integrazioni, anche future.

SISTEMA DISCIPLINARE: insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione del Modello.

SISTEMA LEGALITA’ O SISTEMA ASSICURAZIONE RISCHIO REATO: Insieme delle caratteristiche e metodologie di gestione di un processo aziendale che assicurano o rendono molto probabile la rilevazione di un’attività illecita, prevalentemente relativa ad un *cd reato presupposto*. La struttura organizzativa, le procedure, i processi e le risorse necessari ad attuare la gestione per la legalità

POLITICA DELLA LEGALITA’: Obiettivi ed indirizzi generali di un’organizzazione relativi alla volontà di non incorrere in fattispecie delittuose, espressi in modo formale dalla Direzione e/o dall’Organo di Governo.

GESTIONE SISTEMA LEGALITA’: L’insieme delle attività di gestione che assicurano il rispetto della politica della Legalità in ordine agli input, output, e processi dell’Ente. Tutte le attività sono formalizzate ed attuate attraverso la pianificazione, l’assicurazione e il miglioramento continuo del Sistema.

PIANIFICAZIONE SISTEMA LEGALITA’: Le attività mediante le quali vengono stabiliti gli obiettivi, le strategie, le azioni operative ed i requisiti per la mitigazione del rischio reato.

ATTIVITÀ: Elemento significativo e programmabile dei processi necessari per il verificarsi degli output.

QUALIFICA DEL PERSONALE: Caratteristiche o abilità raggiunte con l'addestramento e/o con l'esperienza verificata a fronte di prescrizioni stabilite o mediante prove, tali da mettere in grado una persona di svolgere le funzioni richieste.

VALUTAZIONE DEI FORNITORI: Attività volta a giudicare le capacità e l'affidabilità di un potenziale fornitore a fornire materiali e/o servizi in accordo con le prescrizioni prestabilite.

FORNITORE QUALIFICATO: Organizzazione che è stata valutata affidabile nella garanzia delle prescrizioni prestabilite.

RESPONSABILITÀ PRIMARIA: La funzione responsabile in via primaria dei processi è incaricata di assicurare la corretta esecuzione delle fasi/attività descritte nelle procedure. La funzione è responsabile sia di svolgere direttamente le operazioni previste, sia di sorvegliare le attività delle funzioni responsabili in via secondaria coinvolte nei processi, sollecitando da queste le azioni necessarie (redazioni, verifiche e approvazioni di documenti, invio di informazioni, etc.) al fine di garantire il rispetto dei tempi e delle procedure previste .

RESPONSABILITÀ SECONDARIA: Le funzioni responsabili in via secondaria dei processi sono incaricate di compiere le azioni necessarie (redazioni, verifiche e approvazioni di documenti, invio di informazioni, etc.) per eseguire il flusso di attività di loro competenza. Le funzioni responsabili in via secondaria possiedono piena autonomia e competenza sulle decisioni connesse con l'attività di loro competenza e non dipendono necessariamente in via gerarchica dagli organi responsabili in via primaria del flusso; possono tuttavia essere da questi sollecitati al compimento dell'attività.

MANUTENZIONE SISTEMA ASSICURAZIONE RISCHI REATO: Insieme delle attività aventi lo scopo di mantenere nelle condizioni di migliore efficacia (ossia rispondenti agli scopi per cui il sistema è stato progettato) un processo, un suo assieme o sottoassieme. Nell'ambito di tale attività sono compresi i lavori di verifica, revisione e miglioramento del sistema.

MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA ASSICURAZIONE RISCHIO REATO: Insieme di attività necessarie a mantenere aggiornato il complesso delle regole e procedure definite che compongono il Sistema Assicurazione Rischio Reato. Tende alla conservazione ed applicazione del Sistema.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA ASSICURAZIONE RISCHIO REATO: Insieme di attività necessarie a migliorare modificare ed integrare il complesso delle regole e procedure definite che compongono il Sistema Assicurazione Rischio Reato. Tende al miglioramento del Sistema.

ENTITÀ: Ciò che può essere descritto e considerato individualmente. Ad es.:

- ✓ un'attività od un processo,
- ✓ un elaborato,
- ✓ un'organizzazione, un sistema o una persona,
- ✓ una qualsiasi loro combinazione

EVIDENZA OGGETTIVA: Informazione la cui veridicità può essere dimostrata sulla base di fatti acquisiti a seguito di osservazioni, misurazioni, prove od altri mezzi.

ORGANIZZAZIONE: Ente, azienda, società, organismo, impresa o parte di essi, a capitale azionario o meno, pubblico o privato, avente funzioni e amministrazioni proprie.

REGISTRAZIONE: Documento che fornisce evidenza oggettiva di attività eseguite o di risultati ottenuti.

RINTRACCIABILITÀ, RIFERIBILITÀ: Capacità di ricostruire la storia e di seguire l'utilizzo o l'ubicazione di una entità mediante identificazioni registrate

PROGETTO: Processo a sé stante che consiste in un insieme di attività coordinate e tenute sotto controllo, con date di inizio e fine, intrapreso per realizzare un obiettivo conforme a specifici requisiti, con particolare attenzione a quelli relativa ad una gestione rispettosa delle prescrizioni legislative ed improntata a principi di assoluto rispetto della legalità.

SICUREZZA: Stato in cui il rischio di commissione reato, anche a seguito di infortuni sul lavoro, è limitato ad un livello accettabile.

SPECIFICA: Documento che stabilisce dei requisiti.

AZIENDA: Il complesso di qualsiasi organizzazione e organismo economico responsabile della implementazione dei requisiti di normative volontarie e non, incluso tutto il personale (amministratori, dirigenti, management, supervisor e l'organico non-dirigenziale, sia esso assunto direttamente, a contratto o altrimenti rappresentante l'azienda).

PARTE INTERESSATA: Individuo o gruppo interessato a, o che influisce su, l'operato dell'organizzazione.

CONTROLLO DI PROCESSO: Attività di monitoraggio di un processo operativo in modo che esso sia mantenuto in uno stato tale da continuare ad essere capace di mitigare i rischi reato.

VALIDAZIONE: Conferma, sostenuta da evidenze oggettive, che i requisiti relativi ad una specifica procedura o applicazione prevista dal Sistema Assicurazione Rischio Reato siano stati soddisfatti